REGOLAMENTO (CEE) N. 2114/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

che stabilisce un periodo di utilizzazione supplementare del contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata aperto dal regolamento (CEE) n. 3495/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3495/86 (3) ha aperto per il 1986, a titolo autonomo, un contingente tariffario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune; che tale regolamento è entrato in vigore solo il 18 novembre 1986; che pertanto il periodo utile per effettuare le importazioni in questione è stato molto breve e non ha consentito di utilizzare i quantitativi disponibili di determinate qualità di carni; che è pertanto opportuno stabilire per tali qualità, a titolo eccezionale, un periodo di utilizzazione supplementare del contingente, tenendo conto del fatto che la Comunità ha interesse a mantenere buone relazioni commerciali con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'utilizzazione del contingente tariffario comunitario eccezionale per l'importazione di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, aperto per il 1986 dal regolamento (CEE) n. 3495/86, è stabilito un periodo supplementare di quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei limiti dei quantitativi non utilizzati delle 5 000 tonnellate di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3538/86 della Commissione (4).

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG

(1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 14.
(2) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 21.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.